

PARTE I°

TITOLO I°

Capo I° - Norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 5
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 5
Art. 3 - Quadro di riferimento normativo	pag. 5
Art. 4 – Ambito oggettivo di applicazione e definizione di P.A.	pag. 6
Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione e definizioni – Documento amministrativo	pag. 6
Art. 6 – Dipendenti competenti a ricevere la documentazione	pag. 7
Art. 7 – Validità temporale della dichiarazione sostitutiva	pag. 7
Art. 8 – Divieto di aggravare il procedimento	pag. 7
Art. 9 – Improrogabilità del termine	pag. 7
Art. 10 – Definizioni in materia di autenticazione di copia	pag. 8
Art. 11 – Presentazione di copia autentica di documenti	pag. 8
Art. 12 – Il regime fiscale delle copie autentiche	pag. 8
Art. 13 – Acquisizione d’ufficio dei documenti	pag. 8
Art. 14 – Presentazione di certificati	pag. 9
Art. 15 – Documenti di riconoscimento	pag. 9

TITOLO II°

Capo I° - La presentazione delle istanze alla P.A.

Art. 16 – Sottoscrizione delle istanze	pag. 10
Art. 17 – Modalità di ricevimento delle istanze	pag. 10
Art. 18 – Rilascio di ricevuta di presentazione dell’istanza	pag. 10
Art. 19 – Disciplina dei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici	pag. 10
Art. 20 – Richieste di rimborso d’imposta	pag. 11

Capo II° - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Trascrizione di dati – Certificazioni contestuali

Art. 21 – Dichiarazioni sostitutive di certificazione	pag. 11
Art. 22 – Altri casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione	pag. 12
Art. 23 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni – Trascrizione di dati	pag. 12
Art. 24 – Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali	pag. 12
Art. 25 – Applicazione della normativa in materia di autocertificazione ai cittadini stranieri	pag. 12

Capo III° - Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

Art. 26 – Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	pag. 13
Art. 27 – Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari	pag. 13
Art. 28 – Dichiarazioni sostitutive di chi non sa o non può firmare	pag. 14
Art. 29 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate da cittadini stranieri	pag. 14
Art. 30 – Limiti al contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	pag. 14

Capo IV° - Gli atti di notorietà e di attestazione di notorietà pubblica

Art. 31 – Definizione	pag. 15
Art. 32 – Competenza al ricevimento	pag. 15
Art. 33 – Servizio relativo agli atti di notorietà e attestazioni di notorietà pubblica	pag. 15
Art. 34 – Regime fiscale	pag. 15

TITOLO III°

Capo I° - Autenticazioni di copie

Art. 35 – Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune	pag. 16
Art. 36 – Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune	pag. 16
Art. 37 - Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato e conservato in atti	pag. 16
Art. 38 – Autentica di copia esibita dall'interessato	pag. 17

Capo II° - Autenticazione di sottoscrizione

Art. 39 – Autenticazione della sottoscrizione di istanze	pag. 17
Art. 40 – Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati	pag. 17
Art. 41 – Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche dei ciechi, dei sordi, dei mutilati e degli invalidi civili	pag. 18
Art. 42 – Autenticazione delle istanze alla riscossione dei crediti	pag. 18
Art. 43 – Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari	pag. 18
Art. 44 – Autenticazione di firma in materia processuale	pag. 18
Art. 45 – Altre ipotesi di autenticazione di firma	pag. 19
Art. 46 – Deposito di firma	pag. 19

Capo III° - Autenticazione di firma a domicilio

Art. 47 – Autenticazione delle firme presso il domicilio	pag. 19
Art. 48 – Personale incaricato	pag. 19
Art. 49 – Modalità del servizio	pag. 20
Art. 50 – Imposta di bollo e diritti di segreteria	pag. 20

Capo IV° - Autenticazione di fotografia

Art. 51 – Definizione	pag. 20
Art. 52 – Uffici competenti	pag. 20
Art. 53 – Modalità del autenticazione	pag. 21
Art. 54 – Limiti al rilascio	pag. 21
Art. 55 – Regime fiscale	pag. 21

Capo V° - Divieto alla diffusione degli elenchi nominativi

Art. 56 – Divieto di rilascio di elenchi nominativi dedotti dagli atti di stato civile	pag. 21
Art. 57 - Divieto di rilascio di elenchi di cittadini iscritti in anagrafe	pag. 22
Art. 58 - Divieto di rilascio di elenchi di ditte commerciali	pag. 22
Art. 59 – Divieto di ostensibilità degli elenchi dei sottoscrittori	pag. 22
Art. 60 - Divieto di ostensibilità e di rilascio di copia delle liste di leva e ruoli matricolari	pag. 22
Art. 61 – Divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali raccolti per fini statistici	pag. 22

TITOLO IV°

Capo I° - Regolarizzazione delle dichiarazioni e della documentazione

Art. 62 – Presentazione successiva della documentazione	pag. 23
Art. 63 – Emissione del provvedimento	pag. 23
Art. 64 – Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione	pag. 23
Art. 65 – Regolarizzazione del bollo	pag. 24

Capo II° - I controlli

Art. 66 – Tipologia dei controlli	pag. 24
Art. 67 – Controlli a campione	pag. 24
Art. 68 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri	pag. 25
Art. 69 – Rapporti di collaborazione tra Amministrazioni ed Enti pubblici	pag. 25

Art. 70 – Mendacio personale o fattuale	pag. 25
Art. 71 – Esiti dei controlli	pag. 25

TITOLO V°

Capo I° - Tutela della riservatezza e rapporti con i cittadini

Art. 72 – Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento	pag. 26
Art. 73 – Riservatezza dei dati	pag. 26
Art. 74 – Ufficio relazioni con il pubblico	pag. 26

Capo II° - Applicazione del regolamento

Art. 75 – Diritti e doveri dei dipendenti	pag. 26
Art. 76 – Verifica sullo stato di attuazione della semplificazione	pag. 27
Art. 77 - Pubblicità del regolamento	pag. 27
Art. 78 – Leggi ed atti regolamentari	pag. 27
Art. 79 – Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 27
Art. 80 – Rinvio dinamico	pag. 28
Art. 81 – Variazioni al regolamento	pag. 28
Art. 82 – Norme abrogate	pag. 28
Note al regolamento	pag. 29

PARTE II°

Riferimenti normativi	pag. 30
-----------------------	---------

PARTE III°

Circolari e risoluzioni	pag.
-------------------------	------

TITOLO I°
CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento:

a) disciplina la documentazione amministrativa che per qualunque ragione e da chiunque debba essere presentata a questo Comune;

b) stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali possa essere ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà;

c) definisce le modalità e i tempi di accertamento in presenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;

d) si propone il fine di agevolare, con la semplificazione delle procedure, i rapporti tra i cittadini e questa Amministrazione;

e) tutela la riservatezza dei dati riportati su certificati o documenti, come previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

f) individua, per i fini previsti dagli artt. 18 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i pubblici dipendenti competenti a ricevere la documentazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione in qualsiasi procedimento con questo Comune instaurato sia da o con privati che con altre Pubbliche amministrazioni o con gestori od esercenti pubblici servizi o servizi di pubblica utilità.

2. Le norme del presente regolamento sostituiscono e si integrano con le altre disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 3 - Quadro di riferimento normativo.

1. Per gli adempimenti del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) codice civile dall'art. 2703 all'art. 2719;

b) D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e successive modificazioni;

c) Legge 11 maggio 1971, n. 390;

d) Legge 29 ottobre 1984, n. 732;

e) D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, art. 8 -bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.45;

- f) Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- g) D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
- h) legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;
- i) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioniⁱ;
- o) Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri interessati e della Prefettura.

2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

Art. 4 – Ambito oggettivo di applicazione e definizione di P.A.

1. Con il termine di pubblica amministrazione richiamato dalle leggi, dai regolamenti e dalle circolari in materia di semplificazione e documentazione amministrativa, s'intendono i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per singola amministrazione deve intendersi il complesso degli organi od uffici, anche se ubicati in sedi diverse, che compongono uno stesso ente pubblicoⁱⁱ.

3. Per gestori ed esercenti servizi pubblici, anche in forma di azienda ed impresa, s'intendono i soggetti che svolgono le attività elencate dal r.d. 15.10.1925 n. 2578, dalla legge 26.04.1983 n. 131 ed individuate secondo i criteri della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994.

Art. 5 – Ambito oggettivo di applicazione e definizioni – Documento amministrativo

1. Con il termine di "documenti amministrativi" s'intendono i documenti definiti all'art. 22 della legge n. 241/1990, dagli artt. 8 e 9 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per attestati o certificati s'intende tutta la documentazione concernente fatti giuridicamente rilevanti, risultanti da elenchi, albi o registri comunali, che l'Ente è tenuto a rilasciare per dovere d'ufficio.

3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive non si applica all'attività svolta dai notai, da liberi professionisti, da istituti di credito, da aziende, società ed associazioni private.

4. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive non si applica all'attività svolta dagli organi giudiziari, salvo nelle ipotesi in cui l'attività di questi abbia carattere propriamente amministrativo.

Art. 6 - Dipendenti competenti a ricevere la documentazione.

1. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione ed a svolgere tutte le funzioni previste dal presente regolamento possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica non inferiore alla categoria B1ⁱⁱⁱⁱ.

2. Le unità organizzative rendono noto al pubblico, nelle forme più opportune, il nominativo e la qualifica dei dipendenti di cui al comma precedente.

3. I responsabili del servizio o del procedimento, identificati ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunque competenti a ricevere la documentazione pertinente alle procedure dell'ufficio di appartenenza.

4. Per funzionario incaricato dal Sindaco s'intende qualunque impiegato, che a norma delle disposizioni vigenti, può essere addetto al rilascio delle normali certificazioni amministrative.

5. Gli addetti all'ufficio Protocollo sono competenti a ricevere la documentazione presentata dai privati ed a rilasciare relativa ricevuta, ma non sono tenuti ad effettuare alcun controllo circa il contenuto e la veridicità dei documenti ricevuti.

Art. 7 – Validità temporale della dichiarazione sostitutiva.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento, hanno la stessa validità temporale degli atti o documenti pubblici che sostituiscono.

Art. 8 – Divieto di aggravare il procedimento.

1. E' fatto divieto di chiedere agli interessati, certificati attestanti gli stati e requisiti personali e fatti giuridici previsti dall'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, già contenuti congiuntamente o disgiuntamente nell'istanza o in dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

2. Sono comunque validi ed efficaci i certificati e gli atti o copie autentiche spontaneamente esibiti dall'interessato.

3. Il pubblico dipendente di cui all'articolo 6 può formare copia da trattenere agli atti della documentazione esibita a norma del comma precedente.

Art. 9 - Improrogabilità del termine.

1. L'emissione del provvedimento richiesto non può essere ritardata per gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

2. Solo in caso di fondato dubbio, i Responsabili di servizio o del procedimento possono, con atto motivato e comunicato all'interessato, sospendere l'emissione del provvedimento per non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 10 – Definizioni in materia di autenticazione di copia.

1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato emesso dagli uffici comunali o in essi è conservato o ad essi è stato esibito, consiste nella attestazione della conformità tra il documento originale ed il foglio in cui esso è riprodotto.

2. Il pubblico ufficiale non può procedere all'autenticazione di copia se non prende diretta visione dell'originale^v.

3. Non è consentito effettuare autenticazione di copia da altra copia, seppure autentica e se l'atto o documento è depositato presso un notaio solo questi è competente a rilasciare la copia autentica.

Art. 11- Presentazione di copia autentica di documenti.

1. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente incaricato di ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.

2. La copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso od in altri ad esso funzionalmente collegati.

Art. 12 – Il regime fiscale delle copie autentiche.

1. A seconda dell'uso, i soggetti di cui all'articolo precedente al momento dell'autentica devono assoggettare la copia all'imposta di bollo, indipendentemente dal fatto che l'originale sia esso stesso soggetto all'imposta oppure ne sia esente.

2. Nel caso l'uso del documento ricada in una delle ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni vigenti, il pubblico dipendente deve indicare nella copia la specifica norma esentiva.

3. Per l'operazione di autentica sono dovuti in ogni caso i diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge.

Art. 13 - Acquisizione d'ufficio dei documenti.

1. E' fatto obbligo, a tutti i dipendenti responsabili del relativo procedimento, qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso di questa o di altra pubblica amministrazione, di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi^{vi}.

2. Parimenti, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro o la banca dati, sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3. E' fatto divieto ai responsabili del procedimento di richiedere agli interessati i certificati di cui ai commi precedenti.

4. I documenti potranno essere trasmessi, oltre tramite il servizio postale o telefax, con le modalità previste dall'art. 61 e seguenti D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I documenti acquisiti d'ufficio sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 14 – Presentazione di certificati

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, è ammessa la presentazione di certificati rilasciati da oltre sei (6) mesi se l'interessato dichiara in calce al documento che le informazioni in esso contenute non hanno subito modificazioni dalla data del rilascio.

2. La trasmissione dei certificati in originale o in copia per via telematica deve essere accompagnata da copia di un documento d'identità dell'interessato.

Art. 15 – Documenti di riconoscimento

1. Ai fini della identificazione personale, dell'autenticazione della sottoscrizione o di copia, oltre alla carta d'identità^{vii}, costituiscono documenti di riconoscimento della persona il passaporto^{viii}, la patente di guida^{ix}, la patente nautica, il libretto di pensione con fotografia, il libretto di porto d'armi, la licenza di caccia e di pesca e la tessera di riconoscimento postale, in corso di validità.

2. Ai fini identificativi, è altresì valido ogni altro documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità o che contiene una dichiarazione di un organo dello Stato che convalida l'identità della persona^x.

CAPITOLO II°
CAPO I
LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA P.A.

Art. 16 - Sottoscrizione delle istanze.

1. La sottoscrizione di istanze dirette all'Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

3. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo dell'istruttoria del provvedimento.

4. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se l'istanza contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o se queste sono contenute in un atto separato ad essa allegato.

Art. 17 – Modalità di ricevimento delle istanze

1. Il responsabile del procedimento o il dipendente incaricato o addetto, al momento del ricevimento dell'istanza vista la sottoscrizione dell'interessato secondo la seguente dicitura: "Firma apposta in mia presenza" seguita poi dalla data, timbro dell'Ente, dal timbro con il cognome e nome, dalla qualifica e dalla propria firma.

2. Per i casi previsti dal presente regolamento, la mancata accettazione dell'istanza con firma non autenticata o la mancata apposizione del visto di cui al comma precedente costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 18 – Rilascio di ricevuta di presentazione dell'istanza

1. I pubblici dipendenti e gli addetti di cui all'articolo precedente, su espressa richiesta, rilasciano all'interessato, a titolo di ricevuta, fotocopia dell'istanza con il visto di presentazione.

2. Il visto di ricevuta della documentazione eventualmente depositata è apposto sull'elenco della stessa prodotto dall'interessato.

Art. 19 – Disciplina dei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici

1. Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, le facoltà di cui all'articolo 16 sono consentite nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Art. 20 – Richieste di rimborso d'imposta

1. Le richieste di rimborso di imposta in materia di IVA per un importo inferiore a 10 milioni non vanno autenticate se contengono la dichiarazione di dati già indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno cui si riferisce il rimborso.

2. Ogni altra richiesta di restituzione d'imposta non deve essere autenticata se essa contiene la dichiarazione di fatti o dati a conoscenza o verificabili dall'Amministrazione competente al rimborso.

CAPO II DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI TRASCRIZIONE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI

Art. 21 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione.

1. Oltre che per la "data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione", così come previsto dall'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, disposizione che trova applicazione per tutte le domande rivolte a questa Amministrazione, in luogo della normale certificazione potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva anche nei seguenti casi per documentare stati, fatti e qualità personali:

- a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- g) di non aver riportato condanne penali;
- h) qualità di vivenza a carico;
- i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. Per i fini previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità a soggetti riconosciuti, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. E' ammessa l'autocertificazione in sostituzione dei certificati penali rilasciati dal Casellario Giudiziale, la cui validità è di mesi sei (6)^{xi}.

4. La normativa in materia di autocertificazione trova applicazione, nella stessa misura e nelle stesse modalità, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Art. 22 - Altri casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

1. Le dichiarazioni sostitutive sono utilizzabili in materia di gare d'appalto^{xii}.

2. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive anche di tutti i certificati, gli estratti dai registri di stato civile e dagli altri registri demografici.

3. I certificati anagrafici^{xiii} e di stato civile di cittadini stranieri possono essere sostituiti con l'autocertificazione solo se tali cittadini sono regolarmente soggiornanti in Italia^{xiv} o se gli atti sono iscritti o trascritti in registri tenuti da comuni italiani.

Art. 23 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali - Uffici competenti.

1. Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al presente regolamento, sarà assicurato da tutti gli uffici ai quali il pubblico può accedere per presentare istanze e richieste.

2. Il servizio relativo alla trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali di cui all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sarà assicurato da tutti gli uffici di cui al comma precedente.

3. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza di cittadini stranieri hanno lo stesso valore dei certificati se sono attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità rilasciati da autorità italiane .

Art. 24 - Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali.

1. I servizi relativi alla certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali di cui all'art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno assicurati dall'Ufficio Anagrafe.

Art. 25 – Applicazione della normativa in materia di autocertificazione ai cittadini stranieri.

1. I cittadini comunitari possono avvalersi della facoltà previste dal presente regolamento nella stessa misura e nelle stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari possono avvalersi dell'autocertificazione se il relativo contenuto può essere accertato presso soggetti pubblici o privati presenti nel territorio nazionale.

CAPO III°
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA'

Art. 26 - Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante.

2. Non è soggetta ad autenticazione della firma se contenuta, collegata o comunque riconducibile^{xv} ad una istanza diretta a questa Amministrazione; in questa ipotesi la dichiarazione deve contenere il riferimento all'istanza alla quale deve essere riferita.

3. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.

4. Il servizio relativo all'autenticazione delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà di cui all'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sarà assicurato dall'Ufficio Anagrafe che sarà dotato di una congrua scorta di modelli.

Art. 27 - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari.

1. Il servizio relativo alle seguenti particolari dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

A) - Per la documentazione di richiesta di servizi pubblici di cui all'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché per l'ipotesi di autorizzazione alla cremazione di salma prevista dall'art. 79, comma 2° del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sarà assicurato dall'ufficio Anagrafe, che sarà dotato di una congrua scorta di modelli.

B) - Per la documentazione delle pratiche di successione sarà assicurato dall'ufficio Anagrafe, che sarà dotato di una congrua scorta di modelli.

C) - Per la documentazione relativa alla lotta contro la delinquenza mafiosa sarà assicurato dall'ufficio Anagrafe e Commercio/PS che saranno dotati di una congrua scorta di modelli, sui quali la firma non deve essere autenticata^{xvi}; ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252^{xvii}, solo se la dichiarazione sostitutiva non è contenuta o non è collegata, anche funzionalmente, ad una istanza presentata alla P.A.

2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche la conoscenza che la copia di una pubblicazione o di altro atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.

3. Nei pubblici concorsi la dichiarazione prevista al comma precedente tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia di ogni documentazione richiesta dal bando o che possa costituire titolo.

4. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può contenere la dichiarazione di perdita di possesso di automobile per la conseguente annotazione al PRA^{xviii}.

Art. 28 - Dichiarazioni sostitutive di chi non sa o non può firmare.

1. Chi non sa o non può firmare rende la dichiarazione sostitutiva al Pubblico Ufficiale che accerta l'identità e la capacità di agire del dichiarante e fa menzione nell'atto degli impedimenti alla sottoscrizione nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 675/96.

2. Per chi non sa o non può firmare s'intende la persona analfabeta o affetta da infermità o menomazione fisica, ma comunque capace sotto il profilo psico-intellettuale.

3. Per le persone incapaci di intendere e volere, le dichiarazioni e la sottoscrizione sono rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna autenticazione, se non espressamente prevista da norma di legge che deve essere riportata sul documento.

Art. 29 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento siano presentate da cittadini della Comunità Europea regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le stesse modalità e le stesse limitazioni previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rendere le dichiarazioni sostitutive limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani^{xx}.

3. I cittadini stranieri possono provare o attestare l'esistenza di fatti, stati e qualità personali diversi da quelli previsti ai commi precedenti mediante la presentazione di documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 30 – Limiti al contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

1. Non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva:

- le dichiarazioni a contenuto negoziale^{xx} o di manifestazione di volontà (contratti, atti costitutivi, consensi, autorizzazioni);
- le accettazioni di incarichi e le rinunce ai medesimi;
- le dichiarazioni di procura o di rappresentanza;
- le dichiarazioni di fatti o qualità future;

2. Le dichiarazioni di impegno^{xxi} di futuri comportamenti o adempimenti sono ammesse^{xxii} solo se espressamente previste da norme di legge, di regolamento, da circolari o da bandi di gara, di concorso od assegnazione emanate od emessi dalla pubblica amministrazione o da soggetti erogatori servizi di pubblica necessità ed utilità.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la dichiarazione deve contenere il riferimento alla disposizione che richiede l'atto di impegno del dichiarante.

CAPO IV°
GLI ATTI DI NOTORIETA' E DI ATTESTAZIONE DI NOTORIETA' PUBBLICA

Art. 31 – Definizione

1. Per atto di notorietà s'intende la formalizzazione in documentazione amministrativa di un fatto, di un evento, di una situazione, che è a conoscenza della generalità dei cittadini, dichiarato in forma solenne alla presenza di un pubblico ufficiale e di due testimoni.

2. Per attestazione di notorietà pubblica s'intende la dichiarazione di un fatto di cui è a conoscenza tutta o gran parte della comunità.

3. Il processo verbale del ricevimento della dichiarazione, sottoscritto dal dichiarante, dai due testimoni e chiuso dal pubblico ufficiale, assume la natura di atto pubblico.

Art. 32 – Competenza al ricevimento

1. A norma dell'art. 231 del D.Lgs. n. 19 febbraio 1998 il Sindaco è competente a ricevere le dichiarazioni giurate per l'esercizio di determinate attività nei casi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco è competente al rilascio di attestazione di notorietà pubblica^{xxiii}, quale rappresentante della comunità locale.

Art. 33 - Servizio relativo alle dichiarazioni giurate e alle attestazioni di notorietà pubblica

1. Il servizio relativo al ricevimento delle dichiarazioni giurate e dell'attestazione di notorietà pubblica richieste dagli interessati per usi diversi da quelli per i quali possono essere sostituiti dalla dichiarazione di cui ai precedenti articoli, sarà assicurato dall'Ufficio Segreteria.

Art. 34 – Regime fiscale

1. A norma dell'art. 28 della Tariffa, Parte I, allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, gli atti di cui all'art. 30 sono soggetti all'imposta di bollo.

TITOLO III°
CAPO I°
AUTENTICAZIONI DI COPIE

Art. 35 - Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune.

1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato emesso dagli uffici comunali consiste nella attestazione della conformità tra il documento originale ed il foglio in cui esso è riprodotto.

2. L'autenticazione di cui al comma precedente sarà assicurata dagli stessi uffici, che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dalla Residenza comunale, li

integrato dal timbro tondo dell'Ufficio, da altro timbro indicante la qualifica del dipendente, il suo nome e cognome.

3. In assenza di quest'ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 36 - Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune.

1. L'autenticazione delle copie degli atti, il cui originale è depositato o conservato negli uffici comunali, sarà assicurata dagli stessi che hanno gli atti in deposito e che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dalla Residenza comunale, li

integrato dal timbro tondo dell'Ufficio, da altro timbro indicante la qualifica del dipendente ed il suo nome e cognome.

2. In assenza di quest'ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 37 - Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato e da conservare in atti.

1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato prodotto dall'interessato sarà assicurata da tutti gli uffici competenti ad adottare il provvedimento cui le copie sono funzionali.

2. Tali uffici saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig..... nato a..... il.....

identificato mediante ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Si rilascia ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dalla Residenza comunale, li

integrato dal timbro tondo dell'Ufficio, da altro timbro indicante la qualifica del dipendente ed il suo nome e cognome.

3. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 38 – Autentica di copia esibita dall'interessato

1. Il dipendente incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare copie di documenti esibiti in originale solo se la documentazione è diretta ad una pubblica amministrazione o ad esercenti servizi di pubblica necessità ed utilità.

2. E' ammessa l'autenticazione di copia di certificati contenenti dati conservati presso pubblici registri^{xxiv}.

3. E' ammessa l'autenticazione di copie di documenti di origine privata, quando questi sono richiesti a corredo di domande presentate ad una pubblica amministrazione, con esclusione dei documenti relativi all'autorità giudiziaria o da utilizzare in rapporti interprivatistici^{xxv}.

4. Il servizio di cui ai commi precedenti sarà assicurato dall'ufficio Anagrafe.

CAPO II° AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Art. 39 - L'autentica della sottoscrizione di istanze

1. Il Funzionario incaricato dal Sindaco provvede all'autentica della firma delle istanze da presentare agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici, solo se l'autentica è prevista da una norma di legge o di regolamento o se è necessaria per la riscossione da parte di terzi di benefici economici.

2. Nell'ipotesi del comma precedente sarà onere del cittadino richiedere espressamente l'autentica della firma ed indicare la norma corrispondente o il beneficio economico da riscuotere.

3. L'autenticazione delle firme sarà assicurata dall'ufficio Anagrafe che sarà dotato di un timbro con la dicitura seguente:

Previa identificazione del Sig.:.....nato ail.....a
mezzo di..... n.rilasciato il

ne dichiaro autentica, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la firma apposta in mia presenza.

Dalla Residenza comunale, li

integrato dal timbro tondo dell'Ufficio, da altro timbro indicante la qualifica del dipendente ed il suo nome e cognome.

4. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 40 - Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati.

1. La sottoscrizione delle istanze dirette agli enti di previdenza ed assistenza sociale, contenenti delega alla riscossione di pensioni, devono essere autenticate.

2. Il servizio relativo alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei pensionati, anche ai fini della delega alla riscossione della pensione sarà assicurato dall'Ufficio Anagrafe.

3. Per l'autenticazione dovranno essere usati modelli conformi a quelli richiesti dall'ente erogatore.

Art. 41 - Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche dei ciechi, dei sordi, dei mutilati e degli invalidi civili.

1. Il servizio relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni delle deleghe^{xxxvi} per la riscossione delle provvidenze economiche dei ciechi, dei sordi, dei mutilati e degli invalidi civili, sarà assicurato dall'Ufficio Anagrafe^{xxvii}.

2. Non è soggetta ad autenticazione della firma la dichiarazione di responsabilità diretta ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie^{xxviii}.

Art. 42 – Autenticazione delle istanze alla riscossione dei crediti

1. Nel caso in cui il titolare di un credito nei confronti del Comune intenda delegare un altro soggetto alla riscossione delle proprie provvidenze economiche, il delegato dovrà produrre al funzionario incaricato del procedimento:

- un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- un documento di riconoscimento del delegante in corso di validità;
- l'atto di delega in originale.

2. Oltre a quanto indicato al comma precedente, il delegato dovrà dichiarare su apposito modello predisposto dall'Ufficio responsabile del procedimento, l'esistenza in vita del soggetto beneficiario.

3. Il funzionario incaricato potrà, in ogni caso, avvalersi del personale della Polizia Municipale in sede di accertamento dell'identità personale del beneficiario e della sua volontà di delega, ai sensi del capo III°, Titolo III°, del presente regolamento.

Art. 43 - Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari.

1. Per le autenticazioni delle firme relative agli adempimenti elettorali ed ai referendum popolari, troveranno puntuale applicazione le disposizioni previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130.

2. Gli uffici Elettorale e Segreteria sono competenti a raccogliere le firme per le elezioni politiche e amministrative e per i referendum popolari.

Art. 44 – Autenticazione di firma in materia processuale.

1. Gli addetti dell'Ufficio Anagrafe sono competenti ad autenticare la sottoscrizione di procura speciale per la costituzione e la rappresentanza di parte civile di un processo penale, a norma degli artt. 26 e 122 del codice di procedura penale ed artt. 37 e 39 delle sue norme di attuazione^{xxix}.

2. L'istanza per l'autenticazione di cui al comma precedente richiesta al Sindaco o al Segretario Generale deve essere presentata all'Ufficio Segreteria.

Art. 45 – Altre ipotesi di autenticazione di firma.

1. Il personale incaricato dal Sindaco addetto dell'Ufficio Anagrafe è competente ad autenticare la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive presentate ai soggetti privati, nonché i seguenti atti:

- la sottoscrizione della dichiarazione fatta dal coniuge o in mancanza dai parenti per esprimere la volontà alla cremazione del defunto;:
- la sottoscrizione apposta sul lato esterno delle buste sigillate contenenti la scheda di votazione dei consigli degli ordini professionali;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni di avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 8, comma 3°, della legge n. 386/90;

2. L'Ufficio di pubblica sicurezza è competente a raccogliere le sottoscrizioni previste dall'art. 12 della legge di P.S..

Art. 46 – Deposito di firma.

1. Le forme semplificate previste in materia di autenticazione di sottoscrizioni dall'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e relative circolari ministeriali non si applicano all'istituto del deposito di firma di cui all'art. 2189 del codice civile^{xxx}.

2: Le forme semplificate citate al comma precedente si applicano nei casi di presentazione di denuncia di inizio attività di società o di apertura, modifica o chiusura di unità locale.

CAPO III° AUTENTICAZIONE DI FIRMA A DOMICILIO

Art. 47 - Autenticazione delle firme presso il domicilio^{xxxi}.

1. In presenza di comprovata urgente necessità, è fatto obbligo al personale, debitamente incaricato dal Sindaco, di recarsi presso il domicilio di coloro che, temporaneamente o permanentemente, sono affetti da minorazioni delle capacità fisiche che li rendono totalmente incapaci di recarsi presso la sede del comune.

2. L'urgenza, per i temporaneamente impediti, sarà comprovata dalla dimostrazione della data di scadenza entro la quale la documentazione deve essere presentata.

3. L'incapacità fisica di cui al comma 1, se non a conoscenza diretta dell'ufficio, dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dal medico curante o da una idonea struttura sanitaria anche privata.

Art. 48 – Personale incaricato.

1. Il servizio relativo all'autentica di firma a domicilio dei cittadini sarà assicurato dal personale della Polizia Municipale.

2. L'autentica della firma a domicilio sarà effettuata nel rispetto delle norme di cui al Capo II di questo Titolo e dell'art. 26 del presente regolamento.

Art. 49 – Modalità del servizio.

1. La richiesta di autentica della firma a domicilio, con la documentazione prevista all'art. 45, può essere presentata direttamente al Comando di Polizia Municipale o all'Ufficio Anagrafe, oppure trasmessa per posta o via telefax.

2. La richiesta, se accolta, deve essere evasa entro i termini di scadenza indicati nella stessa e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, salvo che per esigenze di servizio o altre necessità, il personale autorizzato non sia in grado di assolvere tale funzione nei tempi richiesti.

3. Il mancato accoglimento dell'istanza deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 5 giorni dalla decisione.

Art. 50 – Imposta di bollo e diritti di segreteria

1. All'autentica di firma a domicilio si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo.

2. L'importo dei diritti di segreteria è riscosso dal personale incaricato all'autentica ed è versato all'Ufficio Anagrafe, il quale provvederà a prenderne nota sull'apposito registro.

CAPO IV AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA^{xxxii}

Art. 51 - Definizione

1. L'autenticazione della fotografia consiste nell'applicazione dell'immagine del volto dell'interessato su di uno stampato intestato del Comune, riportante l'attestazione che la fotografia corrisponde al Sig.....di cui si riportano gli estremi di nascita.

2: Per certificato anagrafico delle risultanze di nascita con foto s'intende un documento rilasciato ai minori di anni quindici (15), ai fini del loro espatrio e riportante le risultanze anagrafiche del minore e con apposta la foto fissata con timbro a secco^{xxxiii}.

Art. 52 – Uffici competenti

1. Sono competenti ad autenticare la foto di cittadini italiani e stranieri tutti gli uffici o servizi tenuti, a norma di legge o di regolamento, a ricevere ed utilizzare suddetta foto^{xxxiv}.

2. L'Ufficio Anagrafe è competente all'autentica di fotografia di cittadini italiani e stranieri solo se la documentazione deve essere presentata ad altre Pubbliche Amministrazioni ed esercenti servizi di pubblica necessità od utilità, nonché al rilascio del certificato di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 53 – Modalità di autenticazione

1. Gli Uffici di cui al precedente articolo procedono all'autentica fissando la foto su di un modello prestampato fornito dall'Amministrazione richiedente o su di un foglio intestato del Comune di Lendinara, riportando gli estremi della persona cui la foto si riferisce e le modalità o gli estremi del documento di riconoscimento utilizzato per l'identificazione, il bollo del comune e la firma del pubblico ufficiale.

2. L'autenticazione di foto può essere contestuale con il rilascio di certificazione di stati e qualità personali.

3. Per l'autentica di foto al domicilio di persone che, temporaneamente o permanentemente, sono affetti da minorazioni delle capacità fisiche che li rendono totalmente incapaci di recarsi presso la sede del comune, si applica quanto previsto dal capo III° di questo Titolo.

Art. 54 – Limiti al rilascio

Non è ammessa l'autenticazione di fotografia da produrre a soggetti privati, quali istituti bancari, sindacati, associazioni, circoli, società ed altri.

Il certificato di cui al 2° comma dell'art. 51 può essere rilasciato anche allo scopo di consentire l'identificazione del minore che conduce un ciclomotore.

Art. 55 – Regime fiscale^{xxxv}

1. L'autenticazione di fotografia finalizzata al rilascio di documenti personali non è soggetto all'imposta di bollo^{xxxvi}.

2. Per usi diversi da quelli indicati al comma 1°, l'imposta di bollo è dovuta solamente se prevista da norma di legge o di regolamento; detta norma deve essere riportata sullo stampato utilizzato per l'autenticazione.

3. La foto del minore apposta sul certificato anagrafico delle risultanze di nascita non deve essere autenticata.

CAPO V DIVIETO DI DIFFUSIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI

Art. 56 – Divieto di rilascio di elenchi nominativi dedotti dagli atti di stato civile

1. Non è ammesso il rilascio di elenco dei nominativi dedotti dagli atti di stato civile, salvo motivata autorizzazione della Prefettura o del Ministero dell'Interno.

2. Nel caso di utilizzo illegittimo di dati comunque acquisiti senza l'intervento del pubblico ufficiale, la responsabilità, anche penale, ricade sui soggetti che se ne avvalgono.

Art 57 - Divieto di rilascio di elenchi di cittadini iscritti in anagrafe

1. Non è ammesso il rilascio a soggetti privati o ad enti pubblici economici di elenchi di persone iscritte nell'anagrafe dei residenti nel comune o all'estero.

2. Non è ammesso il rilascio degli elenchi alla P.A. e ad esercenti servizi pubblici, se la richiesta è immotivata o se la finalità esula da scopi di pubblica utilità.

3. Il rilascio è ammesso nel caso in cui sia attivato il servizio di scambio telematico di dati tra il comune e gli organismi che esercitano attività di prelievo fiscale e contributivo, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica, ai sensi della legge 17 marzo 1993, n.63.

Art. 58 - Divieto di rilascio di elenchi di ditte commerciali

1. Non è ammesso il rilascio a soggetti privati o ad enti pubblici economici di elenchi di ditte o di esercizi commerciali in possesso dell'Ufficio Commercio.

2. Non è ammesso il rilascio degli elenchi di cui al primo comma ai soggetti ed agli uffici della P.A., ad esercenti servizi pubblici ed alle associazioni di categoria, se la richiesta è non è motivata o se la finalità di utilizzo esula da scopi di pubblica utilità.

Art. 59 – Divieto di ostensibilità degli elenchi dei sottoscrittori

1. Non è ammesso il rilascio di copia degli elenchi dei sottoscrittori delle liste dei candidati alle elezioni politiche, europee ed amministrative e dei quesiti referendari.

2. Il rilascio è ammesso all'Autorità Giudiziaria al fine di verificare l'identità dei sottoscrittori, la legittimità delle sottoscrizioni e della relativa autenticazione.

Art. 60 – Divieto di ostensibilità e di rilascio di copia delle liste di leva e dei ruoli matricolari

1. Non è ammesso ai privati visionare o rilasciare copia delle liste di leva e dei ruoli matricolari.

2. Il rilascio di copia è ammesso all'Autorità Militari, all'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, nonché alle altre Amministrazioni Pubbliche od Associazioni nazionali se espressamente autorizzate dalle Autorità Militari di competenza.

Art. 61 – Divieto di comunicazione e diffusione di dati personali raccolti a fini statistici

1. I dati personali raccolti ai fini statistici non possono essere esternati a soggetti pubblici e privati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale e tali da essere utilizzati solo per scopi di analisi statistiche anche diverse da quelle per le quali sono stati raccolti.

2. I dati personali trattati nell'ambito delle rilevazioni statistiche affidate al Comune sono trasmessi all'ISTAT per i fini dell'indagine a cui si riferiscono o, su espressa richiesta, per ulteriori rilevazioni od aggregazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale, nel rispetto dell'art.6-bis del D.Lgs. n. 322/89.

TITOLO IV
CAPO I
REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 62 - Presentazione successiva della documentazione.

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al presente regolamento, viene richiesta dal Comune prima di emettere il provvedimento.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1, se rivolta all'interessato, viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo, non inferiore a trenta (30) giorni, per la presentazione della documentazione. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. L'invito di cui al comma precedente sospende i termini previsti per l'emissione del provvedimento o per gli effetti del silenzio-assenso; tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione della documentazione definitiva.

4. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

5. Per giustificati motivi, su richiesta dell'interessato e per una sola volta può essere concessa una proroga al termine previsto dal comma 2.

6. Nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata presentata per la formazione di una graduatoria, la documentazione sarà richiesta unicamente a coloro che sono utilmente collocati nella stessa graduatoria.

Art. 63 – Emissione del provvedimento

1. Il provvedimento richiesto o scaturente da atti d'ufficio, dovrà essere emesso con l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive in luogo di documenti e/o certificati.

2. Qualora la documentazione richiesta non sia presentata nei termini, il provvedimento non sarà emesso e non sarà data alcuna comunicazione all'interessato.

Art. 64 - Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione.

1. Qualora le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario responsabile del procedimento comunica all'interessato tali irregolarità entro dieci (10) giorni dall'esame della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione.

2. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione entro il termine indicato dall'ufficio, in caso contrario si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 65 - Regolarizzazione del bollo.

1. Ricevendo domande o altri documenti non regolari sotto il profilo dell'imposta di bollo, non potrà avere luogo l'autoregolarizzazione.

2. I detti atti dovranno essere inviati, con apposita lettera diretta per conoscenza anche all'interessato/a, all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642.

3. L'Ufficio, prima di dar luogo alla trasmissione predetta, provvede ad estrarre copia in carta semplice ad uso amministrativo interno del documento irregolare. Detta copia, della quale il responsabile dell'Ufficio provvede all'autenticazione con riferimento alla fattispecie fiscale, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, all'originale.

CAPO II I CONTROLLI^{xxxvii}

Art. 66 – Tipologia dei controlli^{xxxviii}

1. Gli uffici che ricevono le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono tenuti ad effettuare i controlli diretti od indiretti sulla loro veridicità.

2. Sono diretti i controlli effettuati tramite accesso informatico o telematico alla banca dati o archivio dell'Amministrazione od Ente od Istituto certificante.

3. Sono indiretti i controlli effettuati tramite specifica richiesta di attivazione della Pubblica Amministrazione od Ente od Istituto certificante.

Art. 67 – Controlli a campione

1. I controlli a campione devono essere attivati entro i quindici (15) giorni successivi all'ultimo giorno utile di presentazione della documentazione nel caso di istanze soggette a termini di decadenza ed almeno una volta al mese nei casi di istanze prive di termini di presentazione.

2. La percentuale dei casi di autodichiarazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione dei singoli Servizi comunali, che provvederanno a comunicare al Segretario Comunale i relativi atti organizzativi.

3. Le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione, sovvenzione e contributo, nonché inerenti alle procedure di gara e al rilascio di autorizzazioni e concessioni in materia di commercio, devono essere verificate per ogni anno nella misura minima del 25%.

4. In materia di appalti, per ogni procedura di gara è necessario procedere al controllo del 10% dei partecipanti che hanno prodotto dichiarazioni sostitutive, da individuarsi mediante sorteggio al termine delle operazioni della gara d'appalto, con annotazione della procedura del sorteggio stesso nel verbale di gara.

5. Nelle ipotesi del comma precedente la richiesta di controllo, tramite fax, deve essere inviata a tutte le Amministrazioni procedenti interessate entro i dieci (10) giorni successivi a quello della conclusione della gara d'appalto.

Art. 68 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1. Oltre agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, gli Uffici provvedono a verificare il requisito della residenza dei cittadini stranieri entro quindici (15) giorni dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

2. Se ritenuto opportuno, gli Uffici provvedono ai controlli delle autodichiarazioni di cittadini stranieri tramite i Consolati dei paesi di appartenenza, in conformità a quanto disposto dal Ministero di Grazia e Giustizia con circolare del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG/40/97/U887.

Art. 69 – Rapporti di collaborazione tra Amministrazioni ed Enti pubblici.

1. Gli uffici sono tenuti a rispondere tempestivamente alle richieste di verifica avanzate da altri soggetti pubblici od equiparati e comunque entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse; il mancato riscontro alla richiesta costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

2. Le comunicazioni di risposta dovranno contenere l'indicazione, oltre che dell'esito del controllo, anche dell'Ufficio controllante, del responsabile del procedimento o dell'addetto alle verifiche e della data dell'operazione.

Art. 70 - Mendacio personale o fattuale.

1. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e la decadenza è comunicata all'interessato nei successivi 15 giorni..

Art. 71 – Esiti dei controlli.

1. Ogni quattro (4) mesi, salvo ciascun Servizio disponga termini più brevi, gli Uffici provvedono a rendere pubblici i criteri di esecuzione e gli esiti dei controlli effettuati mediante affissione all'Albo comunale per 15 giorni.

2. Gli stessi esiti devono essere comunicati in forma aggregata al Dipartimento per la Funzione pubblica almeno ogni anno.

3. Al termine di ogni anno, allo scopo di riferire alla Giunta Comunale, il Segretario Generale ha facoltà di chiedere ai Responsabili dei Servizi una relazione concernente i controlli attivati.

TITOLO V
CAPO I
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 72 - Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento.

1. I singoli uffici predisporranno i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, inserendo il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, possibilmente, l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.

2. Tutte le istanze debbono indicare i casi nei quali i certificati possono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive e le ipotesi nelle quali non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

3. Sulla modulistica utilizzata dagli uffici, dovrà essere riportata la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione, nonché la precisazione che le informazioni ed i dati raccolti saranno utilizzati per finalità previste da legge o regolamento e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

Art. 73 - Riservatezza dei dati.

1. I certificati e documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni dovranno contenere solo i dati di carattere personale previsti da norme di legge o di regolamento e strettamente necessari per l'emanazione del provvedimento.

2. Le Amministrazioni pubbliche devono precisare le finalità istituzionali per le quali richiedono dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma precedente.

3. Per nessuna ragione possono essere disattese le norme poste a tutela dei dati sensibili delle persone, nonché a tutela del segreto statistico.

Art. 74 - Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Tutta la modulistica dovrà essere messa a disposizione del pubblico presso l'ufficio pubbliche relazioni, istituito in applicazione dell'art. 11 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. L'ufficio pubbliche relazioni è incaricato di fornire informazioni ed disporre interventi per una corretta applicazione del presente regolamento, nonché di promuovere iniziative volte alla pubblicizzazione dello stesso.

CAPO II APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 75 – Diritti e doveri dei dipendenti.

1. Per una corretta e puntuale applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa, il Comune provvede, direttamente od indirettamente, alla formazione ed all'aggiornamento del personale interessato.

2. Il Segretario Generale, di concerto con i Responsabili dei Servizi, provvede ad impartire agli uffici disposizioni chiare ed uniformi sull'applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa.

3. I dipendenti di questo Comune hanno il dovere di dare puntuale esecuzione a tutte le norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, alle circolari e disposizioni ministeriali, nonché alla perfetta applicazione del presente regolamento.

4. Le infrazioni a tale dovere avranno rilevanza disciplinare.

Art. 76 – Verifica sullo stato di attuazione della semplificazione.

1. All'inizio di ogni anno la Giunta Comunale svolge un monitoraggio ed una verifica sulla concreta ed integrale attuazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia.

2. Sulla scorta dei dati raccolti la Giunta può assumere atti programmatici, d'indirizzo ed organizzativi finalizzati alla completa attuazione della semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 77 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà consegnata a tutti gli uffici comunali e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Al fine di incentivare la conoscenza e l'applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa, di copia del presente regolamento sarà trasmesso ai principali soggetti pubblici e privati interessati dall'azione comunale.

Art. 78 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- la legge 7 agosto 1990, 241;
- la legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 79 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento della pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici (15) giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

2. Dell'entrata in vigore del regolamento sarà data informazione alla cittadinanza con l'affissione di apposito manifesto e con altre forme ritenute opportune.

Art. 80 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 81 - Variazioni al regolamento.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Le modifiche al presente regolamento saranno apportate entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo precedente o dalla comunicazione di circolari interpretative in materia di semplificazione e documentazione amministrativa.

Art. 82 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Note al regolamento

- i - Circolare del Ministero dell'Interno 6 marzo 2001, n. 1.
- ii - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.778/8/8/1 del 21 ottobre 1968.
- iii - Circolare del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994 MI.A.C.E.L. n. 7(94).
- iv - Per interpretazione dell'art. 3, comma 2°, CCNL 31.03.1999.
- v - Cons. giust. Amm. sic. Sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 99.
- vi - In materia di stato civile si veda la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887.
- vii - R.D. 6 maggio 1940 n. 635.
- viii - Legge 21 novembre 1967 n. 1185.
- ix - Circolare del Ministero dell'Interno del 18 maggio 1998, n. M/2413/8.
- x - D.P.R. 28.07.1967, n. 851 – art. 293 del R.D. 06.05.1940, n. 635.
- xi - Circolare del Ministero dell'Interno dell'1 gennaio 1998 n. 7(98).
- xii - Parere dell'Ufficio Legislativo del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 495/98/UL del 6 agosto 1998.
- xiii - Circolare del Ministero dell'Interno del 22 giugno 1999 n. 300.C/226952/12/135.
- xiv - Così art. 2 del D.P.R. n. 394/99.
- xv - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio legislativo, nota del 6 agosto 1998 prot. n. 495/98/UL/P.
- xvi - Circolare della Prefettura di Firenze del 28 giugno 1999 n. 09801632/cat12/B/16GAB.
- xvii - Circolare del Ministero dell'interno n. 559/LEG/240.517.8 del 18 dicembre 1998.
- xviii - Risoluzione del Ministero delle Finanze dell'11 febbraio 1997 n. 16.
- xix - Circolare del Ministero dell'Interno del 22 giugno 1999.
- xx - Circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 1990 n. 4.
- xxi - Circolare del Ministero dell'Interno del 12 novembre 1991 n. 26(91).
- xxii - Circolare del Ministero dell'Interno del 30 luglio 1993 n. 10.
- xxiii - A norma dell'art. 36, lett. h) dello statuto comunale.
- xxiv - T.A.R. Sardegna n. 291 del 16.04.1988.
- xxv - Circolare del Ministero dell'Interno n. 26(91) del 12 novembre 1991.
- xxvi - Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 1991 n. 11(91).
- xxvii - Legge 29 maggio 1989 n. 221, art. 1, sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 giugno 1997, n. 216.
- xxviii - Art. 1 della legge 28 febbraio 1986 n. 45 di conversione del d.l. 30 dicembre 1985 n. 787.
- xxix - D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
- xxx - Pronuncia della Funzione Pubblica.
- xxxi - Nota del Dipartimento della Funzione pubblica del 27 luglio 1995.
- xxxii - Circolare M.I.A.C.E.L. del 14 marzo 1995 n. 3.
- xxxiii - Circolare del Ministero dell'Interno del 14.03.1995 n. 3(95).
- xxxiv - Circolare del Ministero dell'Interno del 15 luglio 1997 n. 11.
- xxxv - Risoluzione n. 606/sempl/II del 7 giugno 19996 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- xxxvi - Art. 2, comma 7, l 15 maggio 1997, n. 127.
- xxxvii - Circolare n. 8/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- xxxviii - Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 1999 n. 2285.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMA			DESCRIZIONE
SPECIE	DATA	NUMERO	
Legge	04.01.1968	15	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Legge	11.05.1971	390	Modifiche ed integrazioni alla L.4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.
Legge	29.10.1984	732	Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.
D.L	30.12.1985	787	Fiscalizzazione degli oneri sociali sgravi contributivi nel Mezzogiorno ³ e interventi a favore di settori economici
Legge	07.08.1990	241	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R.	27.06.1992	352	Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge	31.12.1996	675	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Legge	19.05.1997	127	Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Legge	16.06.1998	191	Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.127, nonché, norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.
D.P.R.	20.10.1998	403	Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative

* * *

Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

2. (Comma abrogato dell'art. 3, comma 10, della legge n. 127/97).

Art. 3 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

(Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

2. (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L. 127/97) Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

Art. 5 - Documentazione mediante semplice esibizione.

1. Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenente l'attestazione dei dati richiesti.

Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti.

1. (comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1971, n. 390) - Ai fini dell'art. 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario.

2. Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.

Art. 8 - Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci.

1. Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Art. 11 - Certificazioni contestuali.

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

Art. 14 - Autenticazione di copie.

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

3. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

Art. 20 - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa È stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

3. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

4. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi È sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

Art. 26 - Sanzioni penali.

1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 2, 3, 4, 8 e autentiche a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

3. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

4. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (comma abrogato dal D.P.R. n. 403/98).

5. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

Art. 27 - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

* * *

D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642.

Art. 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali. (Così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)

1. Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e i segretari, nonché, gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale del lodo.

Art. 31 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

1. Gli atti e documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

2. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della pena pecuniaria riscossa.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

* * *

Legge 18 settembre 1973, n. 854.

Art. 3 - 1. Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall'art. 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

2. (Comma sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1989, n. 211) Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.

3. (Comma sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1989, n. 211) La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale.

* * *

Legge n. 47/1985.

Art. 45 - Aziende erogatrici di servizi pubblici. (Articolo così sostituito dalla legge 23/04/1985, n. 145).

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché, ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.

Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

* * *

D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Art. 1, comma 8-bis.

8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie

* * *

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 14 (sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

* * *

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 5 - 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 18 –

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Art. 30 - 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previsto dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

* * *

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333

Art. 2 - Rapporti amministrazione-cittadino.

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

..... omissis

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministero per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

..... omissis

* * *

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12 - Ufficio relazioni con il pubblico. (Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546).

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-bis. (comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273) Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. (comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273) L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. (comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273) Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1^o luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta.

1. (Comma cos modificato dall'art. 1 del D.Lgs 9 maggio 1997, n.123) L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 13;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

* * *

Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 15, comma 2. - Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché, la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

L. 16 giugno 1998 n. 191.

Art. 2, comma 11.

Il comma 11 dell'art. 3 della legge 15/05/1997, n. 127, si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Capo I Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive

Art. 1 - Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla

dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 2 - Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

Art. 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4 - Impedimento alla sottoscrizione.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 6 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.

Capo II Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati

Art. 7 - Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento.

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica

del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 8 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione.

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto

-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9 - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.

Capo III Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza.

Art. 10 - Certificati non sostituibili.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione precedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 - Certificati di abilitazione.

1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o adatti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o "patentino".

Art. 13 - Abrogazione di norme.

1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

* * *

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 7/98 Prot. 09802944/15100-290 in data 23 aprile 1998

Legge 17 maggio 1997, n. 127 - Art. 2, comma 3 - Validità dei certificati del Casellario Giudiziale - Possibilità di avvalersi dell'autocertificazione.

Il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio I, in risposta ad apposito quesito rivolto da questa Amministrazione, con nota n. 1/50 - Fg-76/97/3361 del 15.01.98 - ha espresso l'avviso che i certificati del Casellario Giudiziale hanno la validità di cui all'art. 2, comma 3 della legge 17 maggio 1997, n. 127.

Il predetto Dicastero ritiene, infatti, che la citata norma, pur disciplinando principalmente la materia di stato civile e anagrafe, non le riguarda in via esclusiva, ma è riferibile agli stati e ai fatti contenuti in tutte le certificazioni amministrative, tra le quali sono da annoverare i certificati rilasciati dall'Ufficio del Casellario, che, nello svolgimento di tale attività, è da considerarsi organo della Pubblica Amministrazione.

In questo quadro, pertanto, anche la validità dei certificati in questione è da intendersi estesa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/97, a sei mesi dalla data del rilascio, conformemente a quanto previsto per le altre attestazioni concernenti stati e fatti personali.

Conseguentemente, anche tali certificati possono essere sostituiti, a fini amministrativi, con le autodichiarazioni di cui alla legge n. 15 del 1968 e alla legge n. 127 del 1997, comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini della partecipazione a gare di appalto, che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o di procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione.

Ciò premesso, tenuto conto del rilievo della questione ed a completamento della precedente circolare n. 11 del 15.07.97, si trasmette copia del suddetto parere con preghiera di curarne la diffusione presso le amministrazioni comunali.

Prefettura di Pesaro e Urbino nota n. 232, in data 8 gennaio 1988.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. 23.4.1985, n. 146, convertito, con modificazioni, con legge 21.6.1985, n. 298.

Sono pervenuti vari quesiti, da parte di Comuni, intesi a conoscere se, da parte dei funzionari di Enti erogatori di pubblici servizi (SIP - ENEL -AZIENDE DEL GAS ecc. ecc.), in esecuzione della normativa di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, debba procedersi, al momento della stipulazione dei contratti di nuove forniture, alla accettazione delle dichiarazioni in oggetto indicate ed alla loro autenticazione.

Al riguardo si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 9.1.1986, ha confermato il proprio orientamento già espresso con la circolare n. 778/8.8.1. del 21.10.1968, nella quale a suo tempo, ha precisato che il termine "pubblica amministrazione" debba essere inteso, conformemente allo spirito della intera normativa, nella sua ampia accezione.

Secondo la circolare in questione "Pertanto, le norme predette, con tutte le esemplificazioni in esse previste, sono operanti nei confronti tanto delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche quanto delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti istituzionali e di qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici".

Le predette norme "non riguardano, invece, i rapporti fra privati, anche se una delle parti sia esercente una funzione pubblica (notaio) o concessionaria di pubblici servizi ".D.P.R. n. 403/1998.

Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali - Circolare 559/LEG/240.517.8 del 18 dicembre 1998.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Istruzioni applicative.

..... omissis

b) autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (anche dall'impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l'interessato attesta che nei propri confronti "non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".

Esse sono utilizzabili solo nei casi previsti dall'art. 5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mera denuncia di inizio, ecc.), ovvero nei casi d'urgenza di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o questo è privo dell'apposita dicitura antimafia.

La peculiarità della materia trattata e l'eccezionalità del ricorso all'autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione relativa all'autenticazione della sottoscrizione, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive introdotta dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge 191/1998.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Prot. UPEA/ACC/452 del 27 luglio 1995 Autenticazione delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, da eseguirsi presso il domicilio delle persone inferme.

Con la nota che si riscontra, codesto Comune ha chiesto il parere di questo Dipartimento sulla legittimità di prevedere, in un regolamento comunale, che i dipendenti comunali si rechino presso il domicilio delle persone inferme, per procedere all'autenticazione delle firme apposte da costoro.

A tale riguardo, si comunica che, a giudizio dello scrivente, non vi sono ostacoli di natura giuridica all'attuazione di una procedura che contribuirebbe, in maniera notevole, a ridurre i disagi dei cittadini, in particolare di coloro che, temporaneamente o permanentemente, sono soggetti a minorazioni delle capacità fisiche.

Non si ritiene, infatti, che la variazione della sede presso la quale i dipendenti comunali effettuano la loro prestazione possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi ultimi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16/2/1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento, da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura non negoziale, ovunque posti in essere.

Del resto, varie leggi già prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in un luogo diverso dall'edificio in cui ha sede il Comune, né si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in un'unica legge che li elenchi ed escluda la possibilità di ipotesi ulteriori e non esistendo altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario.

Appare superfluo specificare che al domicilio del cittadino debba recarsi un dipendente legittimato ad autenticare direttamente la firma apposta al proprio cospetto e non un semplice intermediario, caso in cui si verificherebbe la fattispecie prevista e punita dall'art. 479 c.p..

Ad evitare tuttavia il ricorso immotivato a tale procedura da parte dei cittadini, che si ripercuoterebbe negativamente sul bilancio e sull'immagine della amministrazione comunale, sarebbe opportuno che il regolamento prevedesse, in maniera tassativa, sia i casi di infermità fisica che potrebbero legittimare l'intervento al domicilio, sia i modi di certificazione degli stessi.

A conclusione, si è dell'avviso che l'utilizzo della procedura in questione da parte dei cittadini verrà sempre più limitata dall'attuazione delle vigenti leggi (in particolare la L. 15/1968, artt. 10 e 20 e la L. 241/1990, artt. 6 e 18), che tendono in maniera univoca ad eliminare l'onere dei cittadini e delle imprese di richiedere certificati e documenti per attivare dei procedimenti amministrativi, volontà del legislatore più volte ribadita da questo Dipartimento, con l'emanazione di numerose direttive e circolari esplicative.

Circolare del Ministero dell'Interno n. 2844 in data 2 maggio 1989.

Autenticazione delle firme di sottoscrizione di referendum popolari.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive la seguente circolare n. 2844, in data 2.5.1989, del Ministero dell'Interno, riguardante l'oggetto:

"Al fine di porre in grado gli Uffici interessati di risolvere ricorrenti quesiti e dubbi concernenti la materia della autenticazione delle firme di sottoscrizione dei referendum popolari abrogativi, questo Ministero ritiene opportuno richiamare talune considerazioni che l'Ufficio Centrale per il referendum istituito presso la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimere in occasione di procedimenti per la verifica della legittimità di richieste di referendum; inoltre, intende riproporre organicamente, in unica circolare, i suggerimenti dati sull'argomento in diverse occasioni.

Dalle deliberazioni dell'Ufficio centrale per il referendum in data 25 settembre e 6,23 ottobre 1980 sono, dunque, da mettere in evidenza le seguenti massime.

La legge 25 maggio 1970 numero 352 mira a soddisfare la necessità di una regolamentazione attuativa nel concreto dello specifico precetto costituzionale dell'art. 75 della Costituzione; pertanto deve ritenersi, per un verso, elaborata ed emanata in termini tendenzialmente esaustivi della disciplina all'uopo necessaria e, per altro verso, rivolta ad agevolare quanto più possibile l'esercizio da parte del cittadino elettore del diritto costituzionale così attribuitogli.

Pertanto, all'infuori degli espressi richiami a normative extracontrattuali, la disciplina dettata dalla legge numero 352, relativa alla procedura di raccolta delle adesioni alla richiesta di referendum, va intesa come autonoma e completa fonte regolatrice della medesima, fatti ovviamente salvi i principi generali del diritto, nonché le specifiche normative proprie degli istituti necessariamente implicati dalle procedure medesime.

Alla stregua di tali criteri la formazione dell'autentica fuori dell'ufficio di appartenenza dell'ufficiale certificante diverso dal notaio è perfettamente valida. Sono, inoltre, legittime le autenticazioni compiute non in conformità delle prescrizioni dettate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968n. 15.

La indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e del comune di iscrizione elettorale non costituisce opera del pubblico ufficiale autenticatore.

La autenticazione collettiva delle sottoscrizioni contenute in un unico foglio prevista al terzo comma dell'art. 8 della legge n. 352, è nulla sia quando il numero delle sottoscrizioni effettive è superiore sia quando esso è inferiore a quello indicato.

E' invalida la autenticazione di sottoscrizioni eseguita dal segretario della Procura della Repubblica.

E' valida la autenticazione eseguita da un funzionario dell'Ufficio proprio del Segretario comunale mentre è invalida se eseguita da funzionario di altro ufficio, quand'anche munito di delega del Segretario comunale.

Sono legittimati ad autenticare sottoscrizioni apposte da cittadini elettori in territorio estero il Console d'Italia, il Console onorario investito di analoghe funzioni del Console, il Cancelliere presso l'Ambasciata d'Italia, incaricato con delega del Capo della missione diplomatica a svolgere le funzioni di autenticazione.

L'Ufficio Centrale per i Referendum ha, inoltre, affermato che, a norma dell'articolo 75 della Costituzione, la qualità di elettore è l'unica condizione necessaria et sufficiente per richiedere un referendum.

Pertanto anche cittadini elettori di una Regione a statuto speciale sono legittimati a sottoscrivere la proposta di referendum popolare intesa alla abrogazione di una legge dello Stato incidente su materia in ordine alla quale la Regione predetta abbia potestà legislativa esclusiva.

Le massime sopra riportate non esonerano gli organi responsabili della funzionalità complessiva dei pubblici uffici dall'emanare disposizioni intese a rendere compatibile l'opera dei pubblici ufficiali per l'autenticazione delle firme di cui trattasi con lo svolgimento degli altri compiti di istituto.

E' pertanto da ritenere tuttora attuale il seguente telescritto n. 1790, emesso da Presidenza Consiglio Ministri data 10 aprile 1980: "Questa Presidenza allo scopo di consentire a tutti i cittadini l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito esprime l'avviso che qualora le circostanze dei luoghi desunte dal numero degli elettori lo consiglino, i primi Presidenti delle Corti di appello - sentiti per i connessi problemi di ordine pubblico i Prefetti - possano autorizzare i cancellieri ad autenticare le firme dei sottoscrittori dei referendum anche in luogo aperto".

Per quanto concerne i Segretari comunali, questo Ministero ritiene che essi debbano svolgere le prestazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori di referendum nella sede del proprio ufficio e nel rispetto dei normali orari di ufficio ed ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Ciò anche nella considerazione della unicità dell'Ufficio di segretario comunale e in ogni Comune e della necessità che lo stesso non resti disponibile ai promotori di un solo referendum bensì, nella sede del suo ufficio, ad ogni gruppo di promotori.

Tali considerazioni si intendono superate quando alla autenticazione sia delegato un impiegato appartenente all'ufficio di segreteria che, fuori dell'orario di servizio e senza alcun onere per il Comune, sia disposto ad eseguire la prestazione fuori della sede comunale.

E' pure consentito che i segretari comunali, destinino alle autenticazioni da eseguire nella sede del Comune, un apposito congruo orario eventualmente concordato con gli altri Ufficiali certificanti del luogo.

Le prestazioni relative alla detenzione ed alla custodia dei fogli per la raccolta delle firme non sono poste dalla legge a carico degli ufficiali certificanti; essi tuttavia possono volontariamente farsene carico.

Sembra appena il caso di riaffermare che, attesa la inequivoca formulazione del terzo comma dell'art. 8 della legge n. 352, tutti gli ufficiali certificanti possono autenticare esclusivamente le firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune compreso nella circoscrizione territoriale dei rispettivi uffici.

Si rammenta, infine che il Consiglio di Stato, con parere n. 891/86 in data 23 maggio 1986, ha ritenuto che "nessun diritto di segreteria è dovuto dal cittadino elettore per l'autenticazione della firma apposta sulla richiesta di referendum".

Circolare del Ministero dell'Interno MIACSE n. 8/97 Prot. 09700968 fasc. 15600/4679 in data 22 febbraio 1997 - Direzione Centrale per i servizi elettorali

Come è noto l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, numero 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Al riguardo si rammenta che il ministero di grazia e giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali od i loro delegati appartenenti all'Ufficio di segreteria debbono svolgere le prestazioni inerenti all'attività di autenticazione all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale e disciplinarne i relativi orari tenendo presente che gli oneri aggiuntivi a

carico del comune non potranno essere ammessi al rimborso da parte dello stato qualora le relative spese risulteranno eccedenti rispetto alle somme che verranno accreditate ai singoli enti locali per gli adempimenti in materia elettorale.

Si pregano le signorie loro di voler cortesemente partecipare quanto sopra ai presidenti dei tribunali, ai pretori, ai sindaci dei comuni ed ai segretari comunali della rispettiva provincia, nonché, ai partiti, movimenti e gruppi politici in sede locale.

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 in data 2 gennaio 1984.

E' stato riformulato il testo dell'art. 19 che innova profondamente la materia degli obblighi dei funzionari, dei pubblici ufficiali e di altri soggetti quali indicati nel primo e nel quarto comma del testo abrogato. Mentre in precedenza costoro non potevano ricevere in deposito o assumere a base dei loro provvedimenti o allegare o enunciare nei propri atti, i registri, i documenti e gli atti non in regola col bollo, con il nuovo testo detto divieto è stato eliminato.

In altri termini, con la nuova formulazione s'è, generalizzata la regola eccezionale che era prevista col vecchio testo soltanto nei giudizi, unico essendo apparso al legislatore il motivo ispiratore: non impedire al cittadino di ottenere un provvedimento o altro atto, giurisdizionale e non, per il solo fatto del mancato adempimento dell'obbligazione fiscale di bollo.

Su tutti i soggetti indicati nel nuovo art. 19 (funzionari, pubblici ufficiali, cancellieri, ecc.) grava nel contempo l'obbligo dell'invio al competente ufficio del registro, nel termine ivi stabilito, del documento irregolare o copia per la sua regolarizzazione ai sensi dell'art. 31. In particolare vi sono tenuti ora anche i notai per tutti i documenti e registri irregolari che allegano o enunciano in tutti i loro atti e non più soltanto negli inventari e negli atti conservativi.

C) Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. UPEA/ACC/452 del 27 luglio 1995

Autenticazione delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, da eseguirsi presso il domicilio delle persone inferme.

Con la nota che si riscontra, codesto Comune ha chiesto il parere di questo Dipartimento sulla legittimità di prevedere, in un regolamento comunale, che i dipendenti comunali si rechino presso il domicilio delle persone inferme, per procedere all'autenticazione delle firme apposte da costoro.

A tale riguardo, si comunica che, a giudizio dello scrivente, non vi sono ostacoli di natura giuridica all'attuazione di una procedura che contribuirebbe, in maniera notevole, a ridurre i disagi dei cittadini, in particolare di coloro che, temporaneamente o permanentemente, sono soggetti a minorazioni delle capacità fisiche.

Non si ritiene, infatti, che la variazione della sede presso la quale i dipendenti comunali effettuano la loro prestazione possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi ultimi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16/2/1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento, da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura non negoziale, ovunque posti in essere.

Del resto, varie leggi già prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in un luogo diverso dall'edificio in cui ha sede il Comune, né si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in un'unica legge che gli elenchi ed escluda la possibilità di ipotesi ulteriori e non esistendo altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario.

Appare superfluo specificare che al domicilio del cittadino debba recarsi un dipendente legittimato ad autenticare direttamente la firma apposta al proprio cospetto e non un semplice intermediario, caso in cui si verificherebbe la fattispecie prevista e punita dall'art. 479 c.p..

Ad evitare tuttavia il ricorso immotivato a tale procedura da parte dei cittadini, che si ripercuoterebbe negativamente sul bilancio e sull'immagine della amministrazione comunale,

sarebbe opportuno che il regolamento prevedesse, in maniera tassativa, sia i casi di infermità fisica che potrebbero legittimare l'intervento al domicilio, sia i modi di certificazione degli stessi.

A conclusione, si è dell'avviso che l'utilizzo della procedura in questione da parte dei cittadini verrà sempre più limitata dall'attuazione delle vigenti leggi (in particolare la L. 15/1968, artt. 10 e 20 e la L. 241/1990, artt. 6 e 18), che tendono in maniera univoca ad eliminare l'onere dei cittadini e delle imprese di richiedere certificati e documenti per attivare dei procedimenti amministrativi, volontà del legislatore più volte ribadita da questo Dipartimento, con l'emanazione di numerose direttive e circolari esplicative.

D) Legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 1 - Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

..... omissis

Art. 3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito.

E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ci nonostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

..... omissis

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 11(97) del luglio 1997

Legge 25 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo - Considerazioni sull'applicazione degli artt. 2 e 3.

..... omissis

L'art. 3 della legge n. 127 affronta la materia delle dichiarazioni sostitutive ed introduce semplificazioni per le domande di ammissione agli impieghi. Il comma 1 introduce una semplificazione, in parte prevista dall'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (la documentazione mediante semplice esibizione), disponendo che: i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

La norma, inoltre, pone un esplicito divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti fatti o stati contenuti nel documento di riconoscimento esibito.

La semplificazione è evidente anche per il coinvolgimento dei gestori ed esercenti di un pubblico servizio ed elimina la necessità di produrre certificati.

L'art. 3 tende ad ampliare l'utilizzazione delle dichiarazioni, anche temporaneamente sostitutive, e la semplificazione delle stesse, estendendo l'obbligo regolamentare, inizialmente previsto solo per le amministrazioni dello Stato, a tutte le amministrazioni di cui l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

L'art. 3 prosegue, disciplinando:

a) il regime delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di quelle temporaneamente sostitutive, nonché, di quelle sostitutive di atto notorio;

b) la presentazione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

c) la presentazione di istanze alle stesse pubbliche amministrazioni.

Dalla lettura dell'intero articolo si traggono i seguenti principi fondamentale che devono ispirare l'azione della pubblica amministrazione, sin dall'entrata in vigore della legge.

1) A partire da tale data è fatto esplicito divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni delle domande per la partecipazione a selezioni e, quindi, anche a concorsi per l'assunzione, da parte delle stesse, a qualsiasi titolo.

La norma non è suscettibile di diversa interpretazione.

Pertanto non può essere richiesta ad alcun titolo al cittadino l'autentica della sottoscrizione.

2) Il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che prescriveva l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificati è stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127.

Pertanto, con effetto dal 18 maggio u.s., le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non devono essere più autenticate, indipendentemente dalle modalità di presentazione.

Venendo meno l'autentica della sottoscrizione, si ritiene non più dovuta l'imposta di bollo relativamente a tale formalità.

3) Anche le sottoscrizioni delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, previste dal comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1994, n. 130, non devono essere più autenticate.

Infatti il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, che prevedeva tale autentica, è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 127 che lo ha così sostituito: "le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto".

La disposizione riguarda anche le dichiarazioni non rese di fronte al dipendente addetto ed inviate, ad esempio, per posta.

Infatti, se la necessità dell'autentica in precedenza richiesta all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, è stata abrogata con la nuova formulazione dello stesso comma, sarebbe del tutto contraddittorio avere eliminato l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, mantenendola, invece, per dichiarazioni limitate nel tempo e condizionate all'esibizione della documentazione comprovante quanto dichiarato.

Tale interpretazione - in linea con lo spirito della riforma - non può essere disattesa con il richiamo al comma 11 dello stesso art. 3, il quale prevede che la sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione, non è soggetta ad autenticazione.

Infatti il comma 11 va letto in collegamento con la normativa di principio in materia di autenticazioni di istanze che è costituita dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed, in particolare, dall'art. 20 della stessa, il quale dispone che: "... la sottoscrizione di istanze dirette ad organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta ...".

E' evidente, quindi, che la regola generale è che le sottoscrizioni delle istanze dirette alla pubblica amministrazione non devono essere autenticate, anche se contengano dichiarazioni temporaneamente sostitutive e siano inviate per posta.

Per altro, la nuova normativa, ove ha voluto mantenere ferma la necessità dell'autenticazione della sottoscrizione lo ha espressamente detto. Infatti il comma 9 dello stesso art. 3, nell'innovare l'art. 4 della legge n.15/68, aggiungendovi un comma, dispone che "quando la dichiarazione sostitutiva è resa ad imprese di gestione di pubblici servizi, la sottoscrizione è autenticata con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15, dal funzionario incaricato dal legale rappresentante dell'impresa stessa".

Pertanto, nulla è innovato per quanto riguarda l'autentica delle sottoscrizioni apposte alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione del dipendente addetto, si precisa che per tale figura deve intendersi il soggetto che riceve l'istanza.

In conclusione, le novità apportate dalla legge n. 127, oltre ad una semplificazione amministrativa, comportano anche una riduzione dell'imposizione fiscale a carico del cittadino in conseguenza del minore ricorso alla certificazione ed alla necessità di autenticare le sottoscrizioni con conseguente applicazione dell'imposta di bollo.

Queste prime indicazioni sono mirate a dirimere dubbi che, ove non risolti, potrebbero vanificare gli obiettivi della riforma.

Si pregano le SS.LL. di fornire la massima collaborazione alle amministrazioni comunali che mostrassero incertezze o dubbi ad applicare le semplificazioni introdotte, informando questo Ministero che si riserva di fornire ulteriori chiarimenti qualora necessari.

F) Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 7/98 del 23 aprile 1998

Legge 17 maggio 1997, n. 127 - Art. 2, comma 3 - Validità dei certificati del Casellario Giudiziale - Possibilità di avvalersi dell'autocertificazione.

Il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio I, in risposta ad apposito quesito rivolto da questa Amministrazione, con nota n. 1/50 - Fg-76/97/3361 del 15.01.98 - ha espresso l'avviso che i certificati del Casellario Giudiziale hanno la validità di cui all'art. 2, comma 3 della legge 17 maggio 1997, n. 127.

Il predetto Dicastero ritiene, infatti, che la citata norma, pur disciplinando principalmente la materia distato civile e anagrafe, non le riguarda in via esclusiva, ma è riferibile agli stati e ai fatti contenuti in tutte le certificazioni amministrative, tra le quali sono da annoverare i certificati rilasciati dall'Ufficio del Casellario, che, nello svolgimento di tale attività, è da considerarsi organo della Pubblica Amministrazione.

In questo quadro, pertanto, anche la validità dei certificati in questione è da intendersi estesa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/97, a sei mesi dalla data del rilascio, conformemente a quanto previsto per le altre attestazioni concernenti stati e fatti personali.

Conseguentemente, anche tali certificati possono essere sostituiti, a fini amministrativi, con le autodichiarazioni di cui alla legge n. 15 del 1968 e alla legge n. 127 del 1997, comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini della partecipazione a gare di appalto, che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o di procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione.

Ciò premesso, tenuto conto del rilievo della questione ed a completamento della precedente circolare n. 11 del 15.07.97, si trasmette copia del suddetto parere con preghiera di curarne la diffusione presso le amministrazioni comunali.

G) Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/98 del 27 maggio 1998

Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Premessa.

In relazione alle problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127, in particolare sull'effettiva applicazione delle disposizioni in essa contenute, finalizzate a semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, si rende necessaria l'emanazione della presente circolare.

E' opportuno intervenire affinché, i rapporti tra cittadini ed uffici pubblici risultino conformi alle finalità della legge ancorata a criteri di trasparenza, snellezza delle procedure, partecipazione e rispetto reciproco, attraverso l'utilizzazione di nuovi modelli gestionali.

A tal fine, le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, per il tramite dei loro uffici, sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

A) Modulistica utilizzata per la presentazione di istanze e richieste.

A seguito delle ispezioni effettuate dal Servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica sulla corretta applicazione della legge n. 127/1997, è risultato che in molti casi la modulistica approvata dalle amministrazioni ed attualmente in uso non è stata aggiornata. Essa non tiene conto delle novità introdotte dagli articoli 2 e 3 della legge, continuando a prevedere la richiesta di certificati, anziché segnalare che i certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera, non più soggette ad autenticazione della firma.

I singoli moduli devono invece espressamente contenere la formula delle relative dichiarazioni sostitutive, se ammesse, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata e integrata dalla legge n.127/1997.

Allo scopo di verificare che nella predisposizione di atti o provvedimenti e per il rilascio di certificati o attestazioni le pubbliche amministrazioni abbiano effettivamente aggiornato la modulistica adottata ovvero abbiano predisposto e distribuito appositi moduli semplificati, le amministrazioni centrali in indirizzo sono invitate a far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, corso Vittorio Emanuele, 116 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente, la modulistica utilizzata. Le amministrazioni locali o periferiche sono invitate a farle pervenire alle prefetture competenti per territorio. Qualora, invece, non vi abbiano provveduto, le relative ragioni devono essere rese note entro lo stesso termine al Dipartimento della funzione pubblica.

B) Verifica negli uffici sulla corretta applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127.

A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 127/1997, le ispezioni, disposte dal Dipartimento della funzione pubblica nei confronti degli uffici delle amministrazioni centrali, periferiche e delle altre pubbliche amministrazioni, hanno evidenziato - insieme a molti casi di corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di semplificazione - alcune anomalie e disfunzioni le quali rendono necessaria una verifica da parte dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi, attraverso un puntuale monitoraggio sulla concreta e corretta applicazione delle norme.

I risultati della verifica, che deve essere disposta entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi trenta giorni.

Ove risultino significative violazioni delle norme sull'autocertificazione da parte di dipendenti pubblici, devono essere avviati, secondo le modalità e nei termini fissati dalle fonti normative e contrattuali, i relativi procedimenti disciplinari.

Si richiama l'attenzione sulla responsabilità dei dirigenti per il mancato avvio del procedimento disciplinare.

Gli uffici di controllo interno delle singole amministrazioni accerteranno, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.

Accerteranno altresì le misure introdotte in materia di organizzazione degli uffici per la migliore utilizzazione delle risorse strumentali e umane da parte dei dirigenti responsabili conseguente alla semplificazione della documentazione amministrativa prevista dalla citata legge n. 127/1997.

Le amministrazioni pubbliche devono dare comunicazione dei risultati della verifica e degli eventuali procedimenti disciplinari avviati al Dipartimento della funzione pubblica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

C) Pubblicizzazione della normativa sulla semplificazione.

I dirigenti e i responsabili dei servizi sono invitati a fornire chiare istruzioni al personale ai fini di una corretta e completa applicazione della legge n. 127/1997. Inoltre, dovranno promuovere iniziative tendenti ad informare gli utenti delle novità introdotte dalla stessa legge. Infine, dovrà essere indicato agli utenti l'ufficio cui rivolgersi per ricevere informazioni o per segnalare casi di cattiva applicazione della legge.

D) Intese tra comuni per la trasmissione di dati e documenti.

Si rammenta che l'art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997 dispone che i comuni favoriscano, attraverso intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché, i gestori od esercenti di pubblici servizi, salve le norme in materia di diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione dei dati può avvenire anche in via informatica o telematica.

E) Attività ispettiva.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in materia di semplificazione, questo Dipartimento effettuerà, attraverso l'ispettorato e anche in collaborazione con le prefetture e l'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro, controlli e verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento nonché sull'osservanza da parte delle amministrazioni pubbliche delle disposizioni sull'autocertificazione contenute nelle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n.15.

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Capo I Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive

Art. 1 - Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 2 - Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

Art. 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4 - Impedimento alla sottoscrizione.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 6 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.

Capo II Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati

Art. 7 - Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento.

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 8 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione.

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere

soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto

-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9 - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.

Capo III Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza.

Art. 10 - Certificati non sostituibili.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione e, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 - Certificati di abilitazione.

1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o adatti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o "patentino".

Art. 13 - Abrogazione di norme.

1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.